



# Questo matrimonio non s'ha da fare

***Aumenta il fenomeno dei matrimoni contratti al solo fine di conseguire la cittadinanza italiana. Ma il nostro codice civile non consente di smascherare chi simula l'amore eterno per accaparrarsi un coniuge.***

*di Maria C. Rondinone*

“Or bene, ... questo matrimonio non s'ha da fare, nè domani, nè mai”. Il povero don Abbondio non avrebbe mai potuto immaginare che questo monito, per lui così angosciato, potesse essere ancora d'attualità alle soglie del 2000.

Lui che si crucciava, arrampicandosi sulle sue conoscenze di diritto canonico in materia di matrimonio, di ammonire Renzo e Lucia con quel “sapete voi quanti siano gl'impedimenti dirimenti? ... error, conditio, votum, cognatio, crimen, cultus, disparitas, vis, ordo, ligamen, honestas, si sis affinis ...” alla fine abusò dei suoi poteri e si rassegnò a celebrare quelle nozze solo dopo che la peste

aveva fugato ogni suo "dubbio".

Ma, scusandomi per questa divagazione letteraria e tornando ai tempi nostri, il pubblico ufficiale che venga eventualmente a conoscenza di irregolarità può impedire la celebrazione del matrimonio oppure impugnarlo successivamente?

La normativa vigente non sempre glielo consente. Salvi i casi specificamente previsti (cod. civ., artt. 84 e ss.), lo Stato non ha infatti poteri di intervento nella materia *de qua*. Uno dei casi sicuramente non contemplati dalle prefate norme è costituito dalla *simulazione*, che si configura quando i coniugi, pronunciando il *si*, convengono di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti che ne conseguono (art. 123, cod. civ.). Si legge alla voce *Simulazione* dell'*Enciclopedia giuridica* edita dall'Istituto per l'enciclopedia italiana: "... per quanto possa essere sfacciata, provocatoria e urtante la condotta pre e postmatrimoniale dei coniugi, non è concesso rimedio nè al terzo che abbia interesse, nè ad organo dello Stato, per prevenire o per mettere in nulla il matrimonio fittizio".

La simulazione, per scelta del legislatore, dà luogo infatti ad un potere di impugnativa sonnesso solo ai coniugi stessi. La *ratio* normativa è da ricercare nei cosiddetti "matrimoni di salvataggio", proclamati, in tempi passati, eroici e socialmente annirevoli. Leggiamo ancora dall'*Enciclopedia giuridica*: "... il groviglio delle persecuzioni razziali diffuse, ma con intensità diverse, in vari paesi d'Europa dalle leggi di Norimberga al 1945, il doppio concatenamento fra matrimonio e acquisto della cittadinanza di un coniuge da parte dell'altro, e fra acquisto della cit-

tadinanza e diritto di immigrazione o di permanenza in un territorio dato, hanno consentito in molti casi di adibire il matrimonio ad una funzione umanitaria di salvataggio di persone esposte a persecuzioni, espulsioni. ecc.". Tali "salvataggi" sono purtroppo ancora una realtà.

E' notizia di tutti i giorni la celebrazione di matrimoni tra donne (e non solo), emigrate sul territorio nazionale addirittura in condizioni di clandestinità, e cittadini italiani anziani, reclutati qualche volta perfino negli ospizi. E tutto ciò al fine di conseguire la cittadinanza italiana ed il diritto di risiedere sul territorio italo. Non bisogna dimenticare infatti che la nostra legislazione consente allo straniero coniuge di cittadino italiano di ottenere un permesso di soggiorno per famiglia a tempo indeterminato (dopo tre anni dal matrimonio ex art. 4, comma 7, l. 39/90) e, su istanza, la cittadinanza italiana (dopo sei mesi di residenza anagrafica sul territorio nazionale quale coniuge di cittadino italiano ovvero dopo tre anni di matrimonio ex art. 5, l. 91/92). In sede di acquisto della cittadinanza "iure communicatione" esiste infatti un diritto soggettivo del coniuge straniero a diventare cittadino italiano, salve le cause ostative di cui all'art. 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 91. Talchè, in caso di inerzia della Pubblica amministrazione nei due anni dall'istanza, il richiedente può perfino adire il giudice ordinario per far dichiarare, previa verifica dei requisiti di legge, che egli è cittadino italiano. La ciliegina sulla torta l'ha fornita poi il Consiglio di Stato che, con pareri nn. 2487/92 e 347/93, ha ritenuto altresì irrilevante, ancorchè in ipotesi

anteriore alla presentazione dell'istanza di cittadinanza, l'eventuale scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. *Rebus sic stantibus*, non ci resta che riprendere un'altra frase del celebre *curato*, immortalato da Alessandro Manzoni nei suoi *I promessi sposi*: "... in somma, figliuol caro, io non ci ho colpa; la legge non l'ho fatta io ...".

